

**DELIBERAZIONE 12 FEBBRAIO 2019
46/2019/R/EEL**

**DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI IN MATERIA DI
INTEGRAZIONI TARIFFARIE SPETTANTI ALLE IMPRESE ELETTRICHE MINORI NON
TRASFERITE ALL'ENEL**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1052^a riunione del 12 febbraio 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91) e, in particolare, l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, 132/00 (di seguito: deliberazione 132/00);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 5/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, 348/07 (di seguito: deliberazione 348/07);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08 (di seguito: deliberazione VIS 6/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi 13 gennaio 1987, n. 2/87 (di seguito: provvedimento CIP 2/87).
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 442/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2013/R/eel);
- la deliberazione 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- il documento per la consultazione 598/2014/R/eel del 4 dicembre 2014 (di seguito: documento per la consultazione 598/2014/R/eel); la deliberazione

dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/com (di seguito: deliberazione 583/2015/R/com) e il relativo Allegato A.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: IEM), l'acconto per l'anno in corso e il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, le suddette determinazioni vengono effettuate sulla base di apposite istruttorie svolte da CSEA;
- con la deliberazione 132/00, l'Autorità ha dato disposizioni alla CSEA circa le modalità di remunerazione del patrimonio netto, ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori;
- come precisato nella relazione tecnica alla richiamata deliberazione 132/00, per determinare il tasso di remunerazione da applicare al patrimonio netto, l'Autorità ha individuato una metodologia coerente con quella utilizzata per le determinazioni tariffarie di carattere generale, facendo riferimento al modello del *Capital Asset Pricing Model* (CAPM);
- in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione 132/00 e illustrato nella relazione tecnica alla stessa, i parametri rilevanti (nello specifico i parametri t_c^* e D^*/E^*) per la determinazione del tasso di remunerazione da applicare al patrimonio netto delle IEM sono legati ai medesimi parametri fissati dall'Autorità per la determinazione della remunerazione del capitale investito nel servizio di distribuzione elettrica, in particolare:
 - con la deliberazione 5/04, per il periodo 2004-2007;
 - con la deliberazione 348/07, per il periodo 2008-2011;
 - con la deliberazione ARG/elt 199/11, per il periodo 2012-2015;
- di conseguenza, con riferimento ai suddetti parametri, con le deliberazioni VIS 6/08 e 442/2013/R/EEL, l'Autorità ha dato disposizioni alla CSEA in materia di integrazioni tariffarie spettanti alle IEM non trasferite all'Enel, relativamente al tasso di remunerazione del patrimonio netto per i periodi di regolazione 2004-2007, 2008-2011 e 2012-2015.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 583/2015/R/COM, l'Autorità ha operato, a valere per il periodo 2016-2021, una revisione complessiva delle modalità di determinazione

e aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito ai fini regolatori per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, mirata all'unificazione di tutti i parametri utilizzati per la determinazione del suddetto tasso, ad eccezione di quelli specifici dei singoli servizi, tra cui il parametro β che esprime il livello specifico di rischio del singolo servizio e il peso di capitale proprio e capitale di debito impiegato per la ponderazione (rapporto D/E);

- l'Allegato A alla citata deliberazione ha previsto, per il suddetto periodo 2, *sub* periodi ognuno dei quali di durata triennale ed ha fissato, tra gli altri, i parametri t_c^* e D^*/E^* per il servizio di distribuzione di energia elettrica, validi per il *sub* periodo 2016-2018, necessari all'aggiornamento della formula per il calcolo del tasso di remunerazione del patrimonio netto per le IEM fissato dalla deliberazione n. 132/00;
- con la deliberazione 447/2014/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 91/14, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, finalizzato alla revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari di cui all'articolo 7 della legge 10/91, che sia basata esclusivamente su criteri di costi efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle attività di distribuzione e consumo finale di energia, anche valutando soluzioni alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilità economica ed ambientale del servizio;
- con il documento per la consultazione 598/2014/R/eel, nell'ambito del citato procedimento, l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti in materia di riforma del sistema di integrazione tariffaria per le IEM che operano in isole non interconnesse, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 7 della legge 10/91.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare disposizioni alla CSEA affinché, nella formulazione delle proposte ai fini della determinazione da parte dell'Autorità delle aliquote per la corresponsione delle integrazioni tariffarie alle IEM, tenga conto di una remunerazione del patrimonio netto, per gli anni dal 2016-2018, calcolata tenendo conto dei parametri aggiornati dall'Autorità con la deliberazione 583/2015/R/COM;
- in un'ottica di stabilità regolatoria, rimandare ad un successivo provvedimento, in esito alla conclusione del procedimento di riforma del sistema di integrazione tariffaria per le IEM di cui alla deliberazione 447/2014/R/eel, la revisione delle modalità di remunerazione del patrimonio netto delle IEM

DELIBERA

1. di disporre che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali realizzi le istruttorie e formuli le conseguenti proposte ai fini della determinazione da parte dell'Autorità delle aliquote per la corresponsione delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, tenendo conto di una remunerazione del patrimonio netto al seguente tasso, relativamente agli anni compresi nel periodo 2016-2018:

$$r = i + 3,2\% * \frac{1 + (1 - t_c) \frac{D}{E}}{1,580}$$

dove:

- i è la media dei rendimenti lordi del *BTP decennale benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia calcolata nei 12 mesi dell'anno di riferimento;
 - t_c è l'aliquota fiscale per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari, utilizzata dall'Autorità per la regolazione del servizio di distribuzione elettrica nel periodo 2016-2018, pari a 27,5%;
 - D/E è il rapporto tra indebitamento e patrimonio netto per l'impresa, ricalcolato per ciascun anno, considerando tra le poste del patrimonio netto gli utili che sarebbero derivati applicando le aliquote definitive di integrazione tariffaria relative all'anno precedente a quello di riferimento;
2. di prevedere che il tasso r di remunerazione del patrimonio netto non potrà essere superiore alla media dei rendimenti lordi del *BTP decennale benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia calcolata nei 12 mesi dell'anno di riferimento aumentato di cinque punti percentuali;
 3. di trasmettere il presente provvedimento alla CSEA;
 4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

12 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini